



# COMUNE DI PRAIA A MARE

## PROVINCIA DI COSENZA

### Ordinanza N. 72 del 28/05/2026

**OGGETTO:** Autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico per attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo con utilizzo di impianti elettroacustici – Stagione estiva 2026

**PREMESSO CHE:**

- con precedente ordinanza questa Amministrazione ha regolamentato lo svolgimento delle attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo con utilizzo di impianti elettroacustici durante la stagione estiva 2025, al fine di contemperare le esigenze di sviluppo economico-turistico del territorio con la tutela della quiete pubblica e della salute dei residenti;
  - l'esperienza maturata nella scorsa stagione estiva ha evidenziato la necessità di continuare a regolamentare tali attività anche per la stagione 2026, al fine di:
    - o prevenire fenomeni di inquinamento acustico derivanti dalla concentrazione di attività di intrattenimento in orario serale e notturno;
    - o garantire un equilibrato bilanciamento tra lo sviluppo delle attività economiche legate al turismo e alla ristorazione e la tutela della salute e del riposo dei residenti;
    - o fornire agli operatori economici un quadro certo di regole entro cui esercitare le proprie attività;
  - durante il periodo estivo il territorio comunale è interessato da un significativo incremento del flusso turistico, con conseguente intensificazione delle attività di intrattenimento musicale presso esercizi pubblici, stabilimenti balneari e strutture ricettive;
  - tale intensificazione, in assenza di regolamentazione, determina un potenziale superamento dei limiti acustici di cui al DPCM 14 novembre 1997, con possibili ricadute sulla salute e sulla quiete pubblica;
  - è pertanto necessario autorizzare in via generale le deroghe ai limiti acustici per attività temporanee, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della L. 26 ottobre 1995, n. 447, stabilendo modalità, orari e prescrizioni tecniche idonee a garantire un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze in gioco;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", come modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, che attribuisce ai Comuni la competenza ad autorizzare, anche in deroga ai valori limite, lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- VISTO** il D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che fissa i limiti assoluti di immissione e di emissione acustica;
- VISTO** il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**VISTO** l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione di tutti gli atti di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 68, 69 e 71 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

**VISTO** l'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, come integrato dal D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 659 ("Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone") e 660 ("Molestie o disturbo alle persone") del Codice Penale;

**RITENUTO** necessario, alla luce di quanto sopra esposto:

- autorizzare in via generale le deroghe ai limiti acustici per le attività temporanee di intrattenimento musicale durante il periodo estivo;
- fissare limiti orari e prescrizioni tecniche idonee a contemperare le diverse esigenze in gioco;
- prevedere specifiche misure di mitigazione dell'impatto acustico;

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ai singoli interessati, trattandosi di provvedimento generale;

**VISTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;

## **DISPONE**

### Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente provvedimento disciplina, per il periodo dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026, lo svolgimento di attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo con utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio comunale, autorizzando deroghe ai limiti di emissione e immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della L. 447/1995.

Le disposizioni del presente atto si applicano a:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- stabilimenti balneari;
- strutture ricettive turistico-alberghiere;
- circoli privati;
- attività artigianali alimentari con somministrazione.

### Art. 2 – Intrattenimento musicale ordinario

Nel periodo di cui all'art. 1, i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, sono autorizzati a organizzare, all'interno delle proprie strutture e nelle aree pubbliche detenute in concessione, intrattenimenti musicali dal vivo o con supporti registrati (DJ set, filodiffusione, ecc.), con le seguenti modalità:

a) Dal lunedì al giovedì:

- orario consentito: fino alle ore 00:30;
- limite acustico in deroga: LAeq = 68 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi;
- obbligo: dichiarazione di inizio attività alla SIAE.

b) Venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali:

- orario consentito: fino alle ore 01:30;
- limite acustico in deroga: LAeq = 68 dB(A) fino alle ore 24:00; LAeq = 65 dB(A) dalle ore 24:00 alle ore 01:30; rilevazione: in facciata agli edifici con ambienti abitativi;
- obbligo: dichiarazione di inizio attività alla SIAE.

Nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2026, l'orario di cui al comma 1, lett. a) è esteso a tutti i giorni della settimana fino alle ore 01:30, con i medesimi limiti acustici di cui al comma 1, lett. b).

Per gli stabilimenti balneari, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora devono essere orientati esclusivamente verso la spiaggia (lato mare), al fine di minimizzare l'impatto acustico sulle aree residenziali retrostanti.

È consentito il sottofondo musicale in diffusione interna dei locali durante le ore di apertura, purché senza alcun impatto acustico verso l'esterno e nel rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 3 – Eventi musicali occasionali con attrezzature straordinarie

I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, possono organizzare fino a 4 (quattro) eventi musicali al mese con utilizzo di attrezzature/mezzi non rientranti nell'ordinaria predisposizione produttiva dell'esercizio (es. palchi di dimensioni superiori a quelle ordinarie, impianti audio professionali di potenza superiore, service esterni, ecc.), alle seguenti condizioni:

a) Obbligo di SCIA: presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data dell'evento; la SCIA deve contenere: data, orario di inizio e fine dell'evento; tipologia di intrattenimento (live, DJ set, altro); descrizione delle attrezzature utilizzate (dimensioni palco, potenza impianto audio, ecc.); planimetria dell'area interessata; dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale attestante le misure di mitigazione adottate per il contenimento delle emissioni sonore; certificazione di conformità dell'impianto elettrico (se modificato rispetto all'ordinaria configurazione); certificato di prevenzione incendi (se previsto dalla normativa vigente); dichiarazione di impegno a garantire la presenza di personale addetto alla sicurezza (steward) in numero adeguato; copia della dichiarazione presentata alla SIAE.

b) Orario e limiti acustici: orario consentito: fino alle ore 02:00 (venerdì, sabato, domenica e festivi); limite acustico in deroga: LAeq = 68 dB(A) fino alle ore 24:00; LAeq = 65 dB(A) dalle ore 24:00 alle ore 02:00; rilevazione: in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

c) Divieti: è vietato l'ingresso a pagamento (biglietto), salvo diversa e specifica autorizzazione del SUAP per attività di pubblico spettacolo; è vietata l'attività di intrattenimento danzante, salvo che l'esercizio sia munito di apposita licenza/autorizzazione di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 68 TULPS, di SCIA per attività di trattenimento e intrattenimento ai sensi dell'art. 69 TULPS, nonché nel caso ricorra, preventiva richiesta (min. 10 gg) e acquisizione del necessario parere CCVLPS ai sensi dell'art. 80 del TULPS.

Sono considerate attrezzature ordinarie, non soggette a SCIA ai sensi del comma 1:

- pedane/piccoli palchi/consolle da DJ con ingombro massimo di mq 15 e altezza massima di cm 50 dal piano di calpestio;
- impianti elettroacustici con potenza complessiva non superiore a 3.000 W RMS.

In occasione degli eventi di cui al comma 1, il gestore dell'attività deve:

- garantire la presenza di un numero adeguato di steward (in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi del D.M. 6 agosto 2011), al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone presenti, di quelle in attesa di accedere e di quelle presenti nell'area circostante;
- effettuare idonea pulizia delle aree pubbliche entro un raggio di mt. 10 dall'attività in concessione, entro le ore 08:00 del giorno successivo all'evento;
- dare preventiva comunicazione alle Autorità di P.S. (Questura di Cosenza, Commissariato PS Paola, Carabinieri Praia a Mare e Polizia Locale Praia a Mare) dell'evento, almeno 72 ore prima, tramite PEC, al fine di consentire eventuali servizi di vigilanza, utilizzando il relativo modulo di "preavviso di pubblica manifestazione" ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31.

Gli eventi devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'attività e/o nelle aree pubbliche detenute in regolare concessione.

#### Art. 4 – Giornate di divieto assoluto

Nelle giornate del 13 agosto 2026 (vigilia di Ferragosto) e del 17 agosto 2026 (post-Ferragosto) è vietato lo svolgimento di eventi musicali occasionali di cui all'art. 3.

Resta consentito l'intrattenimento musicale ordinario di cui all'art. 2, nei limiti e con le modalità ivi previsti.

#### Art. 5 – Occupazione di suolo pubblico Viale della Libertà

L'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali esistenti lungo il Viale della Libertà, può essere concesso fino al limite massimo del cordolo esterno delle aiuole e per l'intera area prospiciente e/o attigua, se libera e disponibile.

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di apposita istanza di Occupazione di Suolo Pubblico al SUAP ed alla Polizia Locale, corredata di:

- planimetria dell'area richiesta;
- tipologia di arredi (tavoli, sedie, dehors, ecc.);

L'ampliamento sarà oggetto di versamento del canone unico patrimoniale come previsto dal vigente regolamento comunale.

#### Art. 6 – Divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici

È vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche nelle vie, piazze e aree pubbliche del territorio comunale, ad eccezione:

- delle aree in concessione a esercizi pubblici (dehors, suolo pubblico regolarmente autorizzato);
- della somministrazione con servizio al tavolo presso esercizi pubblici.

È vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 07:00, salvo che la vendita avvenga contestualmente alla somministrazione di alimenti con consumo sul posto (servizio al tavolo).

È vietato vendere e somministrare alcolici ai minori di 18 anni, e per i minori di 16 anni è vietato anche il consumo in qualsiasi luogo (pubblico o privato).

È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche mediante distributori automatici dalle ore 24:00 alle ore 07:00.

Le presenti disposizioni sono adottate al fine di prevenire situazioni di degrado urbano e di disturbo della quiete pubblica connesse all'abuso di sostanze alcoliche in orario notturno, in applicazione dell'art. 50, comma 7-bis, del D.Lgs. 267/2000.

#### Art. 7 – Deroghe e integrazioni

Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico (es. eventi istituzionali, festività patronali, manifestazioni culturali di particolare rilevanza), può autorizzare con apposita ordinanza una diversa programmazione degli orari e delle modalità di svolgimento degli eventi di cui alla presente ordinanza.

Ulteriori disposizioni operative per l'attuazione della presente ordinanza potranno essere emanate dal Dirigente competente con successivi provvedimenti integrativi.

#### Art. 8 – Controlli e verifiche

Le Forze di Polizia Statali, la Polizia Locale e gli organi di vigilanza competenti (ARPACal, ASP, Ispettorato, ecc.) sono incaricati di verificare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

In caso di accertato superamento dei limiti acustici di cui agli artt. 2 e 3, l'Amministrazione può:

- disporre la riduzione degli orari di intrattenimento;
- imporre prescrizioni tecniche per la mitigazione delle emissioni sonore;
- revocare l'autorizzazione in deroga, con divieto di prosecuzione dell'attività di intrattenimento musicale fino al ripristino delle condizioni di conformità.

Il gestore dell'attività è tenuto a fornire, su richiesta degli organi di controllo, ogni documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.

#### Art. 9 – Sanzioni amministrative

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650 ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"), 659 ("Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone") e 660 ("Molestie o disturbo alle persone") del Codice Penale, la violazione delle disposizioni del presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) Per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento:

1. senza la prescritta SCIA di cui all'art. 3, comma 1, lett. a): sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/1995;
2. oltre il limite di orario massimo consentito dagli artt. 2 e 3: sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/1995;
3. in caso di recidiva (più di due violazioni nell'arco di 12 mesi): sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 20.000,00 e sospensione dell'attività di intrattenimento musicale per un periodo da 15 a 60 giorni.

b) Per il superamento dei limiti di emissione acustica:

1. superamento dei limiti di cui agli artt. 2 e 3: sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/1995;
2. in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 10.000,00 e revoca dell'autorizzazione in deroga, con divieto di intrattenimento musicale per il periodo residuo di validità del presente provvedimento.

c) Per la violazione degli obblighi accessori:

1. mancata presenza di steward (art. 3, comma 3): sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00;
2. mancata pulizia delle aree pubbliche (art. 3, comma 3): sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00;
3. violazione del divieto di consumo/vendita di alcolici (art. 6): sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 447/1995, al risanamento acustico del territorio comunale.

Art. 10 – Efficacia temporale e pubblicità

Il presente provvedimento ha efficacia dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026 e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

La presente ordinanza è pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente";
- mediante comunicazione alle organizzazioni di categoria degli operatori economici interessati.

La presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia;
- alla Questura di Cosenza;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza;
- alla Polizia Stradale – Distaccamento di Scalea (CS);
- alla Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (PZ);
- alla Capitaneria di Porto - Ufficio Locale Marittimo di Praia a Mare (CS);
- al Corpo di Polizia Locale - Sede;
- ad ARPACal – Dipartimento di Cosenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di Catanzaro (art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

PRAIA A MARE, lì 28/05/2026

DE LORENZO ANTONINO

